

REGOLAMENTO del

FONDO “Chiesa di Albate”

1. Nome del Fondo

È irrevocabilmente costituito, nell'ambito della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus (in seguito semplicemente Fondazione) e facente parte di questa, un Fondo con diritto di indirizzo denominato

Fondo “Chiesa di Albate”

(d'ora innanzi per brevità semplicemente Fondo).

2. Finalità

Il Fondo è finalizzato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, alla salvaguardia, alla manutenzione del complesso della Chiesa di Sant'Antonino Martire in Albate (Co), di proprietà della Parrocchia S. Antonino Martire in Albate (Co).

Tali interventi dovranno rientrare tra quelli previsti dallo Statuto della Fondazione.

3. Donazioni

Qualunque persona sia fisica che giuridica, che ne condivida le finalità, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole al Fondo, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole donazioni.

Le donazioni saranno destinate ad incrementare le disponibilità correnti del Fondo. Tutti gli impegni a favore del Fondo dovranno essere irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

4. Distribuzione

Le disponibilità del Fondo, al netto delle spese di cui al successivo punto 6, saranno destinate per le finalità di cui al precedente punto 2.

L'assegnazione delle disponibilità del Fondo è deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, in base a proposte indicate dal Parroco pro tempore, ad oggi don Giovanni Corradini, nato a Como il 26.1.1968 – C.F. CRRGNN68A26C933N - legale rappresentate pro tempore dell'ente Parrocchia S. Antonino Martire in Albate (Co).

All'atto di ciascuna erogazione, la Fondazione è tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal Fondo.

5. Costi di gestione

Il Fondo dovrà contribuire alle spese generali e amministrative della Fondazione.

Giovanni Corradini



Per le donazioni destinate alla disponibilità del Fondo, la Fondazione tratterrà, per le proprie spese generali ed amministrative, il 2% della somma donata. La Fondazione tratterrà inoltre, per le proprie spese generali ed amministrative, gli interessi che maturano sulle disponibilità del Fondo. Tali percentuali potranno essere modificate dalla Fondazione con l'accordo del Parroco pro tempore. Inoltre, ogni costo sostenuto dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati alla Fondazione per il Fondo nonché per le altre attività collegate alla sua gestione sarà imputabile al Fondo stesso.

6. Durata

Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, esclusivamente previo parere vincolante e comunque motivato del Parroco pro tempore dovrà individuare un'altra finalità di utilità sociale che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio di buona fede del Consiglio di amministrazione della Fondazione, alle originarie attività del Fondo.

7. Statuizioni amministrative

Il Parroco pro tempore agirà nel rispetto di quanto qui stabilito nonché nel rispetto dello Statuto della Fondazione e delle normative vigenti.

Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate con l'accordo del Parroco pro tempore e del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Ai fini fiscali si invocano, per quanto possa ricorrere, le agevolazioni previste dall'art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dall'art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Le donazioni al Fondo sono da intendersi ai sensi e agli effetti dell'art. 783 del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Como, 2 ottobre 2025

Per la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus

Per il Fondo

.....
(Il Presidente)

don Giovanni Corradini
(don Giovanni Corradini)

